



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

P.zza della Repubblica n. 35 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC)

Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866

ORDINANZA SINDACALE N. 7 / 2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE IN ZONA ROSSA

IL SINDACO

Visti:

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;
- il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;

- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;
- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

Visto il documento recante “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. n. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;

Vista la nota della direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Prot. n. 0160969 del 24 febbraio 2021;

Preso atto dell’Ordinanza della Giunta Regionale N. 28 del 06/03/2021 avente ad oggetto: “*Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e Sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei comuni ricadenti nel territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini*”;

Considerato che attualmente valgono ancora le limitazioni previste dalla zona rossa;
Verificato che l’art. 45, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021 testualmente recita: “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”;

Ritenuto, quindi, di autorizzare, in attuazione e nel rispetto di quanto prescritto dal decreto-legge, lo svolgimento del mercato settimanale in zona rossa limitatamente ai generi ammessi;

Richiamate le misure attuative anti Covid-19 in occasione del mercato settimanale ed in particolare l'istituzione di:

- 1) area perimetrata con varchi di accesso in entrata e in uscita;
- 2) sorveglianza pubblica da parte di un operatore messo a disposizione dall'amministrazione comunale che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento;
- 3) sorveglianza dei varchi di accesso a cura di due addetti messi a disposizione dall'associazione di volontariato AUSER;
- 3) obbligo di applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "Protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;
- 4) gli esercenti di commercio su area pubblica ed i produttori operanti nell'area mercatale sono responsabili dei propri posteggi e dell'area circostante al fine di prevenire lo sviluppo di episodi di assembramento, partecipando attivamente ad invitare gli interessati a mantenere le dovute distanze interpersonali, nonché del controllo relativo al rispetto di tutte le modalità comportamentali sopraelencate e alla messa a disposizione degli avventori dei dispositivi di protezione individuale, quali prodotti per la disinfezione delle mani;

Visto l'art. 108 comma 1 punto c 1 del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto il vigente Regolamento Comunale del Commercio in area pubblica in occasione delle fiere, del mercato settimanale e delle manifestazioni temporanee;

ORDINA

per le giornate in "zona rossa" lo svolgimento del mercato settimanale per il settore merceologico alimentare e per quanto attiene il settore non alimentare è consentita esclusivamente la vendita di prodotti di piante, fiori, prodotti agricoli bulbi semi fertilizzanti fino a diversa disposizione regionale e/o statale;

DISPONE

- l'applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dal Capo V "*Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa*" del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

- al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Progettazione del Comune di provvedere, mediante il posizionamento delle strutture che riterrà più idonee, a perimetrare le aree mercatali ubicate in Piazza Garibaldi e via XX Settembre, al fine di consentire l'accesso alla Piazza Garibaldi solo dagli ingressi autorizzati;
- al Comandante della Polizia Locale dell'Unione Rubicone e Mare di accertare, mediante il proprio personale, che nelle aree mercatali di Piazza Garibaldi e via XX settembre siano rispettate le prescrizioni in ordine agli ingressi ed alle uscite, affinché siano evitati assembramenti di persone e sia garantito un flusso ordinato ed in numero contingentato di clienti;
- a tutti gli ambulanti titolari di posteggio decennale e/o spuntisti dei settori interessati che interverranno al mercato di garantire il rispetto delle misure di sicurezza individuate nel Piano di Sicurezza;

DEMANDA

Ai Responsabili dei Servizi competenti l'esecuzione del presente provvedimento nei termini da esso previsti;

DISPONE

che la presente ordinanza venga comunicata:

- Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena;
- Ai Carabinieri di Sogliano al Rubicone;
- Alla Polizia Locale Unione Rubicone e Mare;
- Alle associazioni di categoria;

Sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Internet istituzionale del Comune;

AVVERTE

- che sono temporaneamente inefficaci tutte le ordinanze e disposizioni in contrasto con la presente;
- che l'inosservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art.650 del Codice Penale;
- che avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia - Romagna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo.

Li, 24/03/2021

IL SINDACO
SABATTINI QUINTINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

